



StudioBiscozziNobili

Legale - Tributario

Le imposte patrimoniali sui beni detenuti in Italia e all'estero

Oliviero Cimaz
Dottore Commercialista

Nuovi Scenari per imprese e patrimoni
Milano, 6 marzo 2012

Tassazione patrimoniale

- Tassazione reale vs personale
- Applicazioni:
 - ✓ immobili in Italia e all'estero
 - ✓ attività finanziarie detenute in Italia
 - ✓ attività finanziarie detenute all'estero e attività "scudate"
 - ✓ beni di lusso.

IMU

- Introduzione anticipata, in via sperimentale, dal 2012 al 2014
- Imposta patrimoniale reale sugli immobili in Italia
- Sostituisce l'ICI e, limitatamente agli immobili non locati, l'IRPEF

IMU (*cont'ed*)

- Principali differenze rispetto all'ICI:
 - ✓ colpisce anche l'abitazione principale;
 - ✓ maggiorazione della base imponibile (aumento dei moltiplicatori);
 - ✓ elevazione delle aliquote.

IMU (cont'ed)

- Aliquote:
 - a) aliquota base = $0,76\% \pm 0,3\%$
 - b) abitazione principale = $0,4\% \pm 0,2\%$
- Base imponibile:
 - a) regola base = rendita catastale + rivalutazione 5% con nuovi moltiplicatori
 - b) aree fabbricabili = valore di mercato al 1° Gennaio

IMU (cont'ed)

- Detrazioni per l'abitazione principale:
€ 200 e € 50 per ciascun figlio minore di 26
anni convivente (*max* € 400 per 2012-2013)
- Casi speciali:
 - a) fabbricati rurali strumentali = 0,2%
riducibile sino allo 0,1%
 - b) immobili locati, non produttivi di reddito
fondiario, soggetti IRES = 0,76%
riducibile sino allo 0,4%

IMU (*cont'ed*)

- Effetti “duplicativi”
- Ripartizione del gettito tra Stato e Comuni
- Riforma del catasto

Imposta sugli immobili esteri

- A decorrere dal 2011, imposta patrimoniale sugli immobili detenuti all'estero da persone fisiche residenti
- Dovuta da: proprietario dell'immobile ovvero titolare di altro diritto reale
- Proporzionalità rispetto alla quota di possesso ed al periodo di detenzione

Imposta sugli immobili esteri *(cont'ed)*

- Aliquota = 0,76%
- Base imponibile = costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, valore di mercato
- Credito d'imposta

Imposta sulle attività finanziarie

- Prima: imposta di bollo su estratti conto corrente e deposito titoli in misura fissa
- A decorrere dal 1° gennaio 2012:
 - 1.** Imposta di bollo su estratti conto corrente e rendiconti dei libretti di risparmio inviati annualmente:
 - a. Persone fisiche = € 34,20
 - b. Soggetti diversi dalle persone fisiche = € 100,00

Imposta sulle attività finanziarie

- 2.** Imposta di bollo sulle comunicazioni relative alle attività finanziarie:
- Aliquota = 0,10% per il 2012
(*min* € 34,20 – *max* € 1.200)
0,15% dal 2013 in avanti
(*min* € 34,20)
 - Definizione di “attività finanziarie”
 - Base imponibile = valore di mercato delle attività o, in mancanza, valore nominale o di rimborso

Imposta sulle attività finanziarie estere

- Dal 2011, imposta “patrimoniale” sulle attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residenti
- Rispetto all'imposta di bollo sulle attività finanziarie (cfr. slide precedente):
 - Analogie:
 - ✓ Aliquota = 0,10% per 2011/2012
0,15% dal 2013 in poi
 - ✓ Imponibile = valore mercato (“puntuale”) o, in mancanza, valore nominale o di rimborso

Imposta sulle attività finanziarie estere

- Differenze:
 - ✓ si applica solo alle persone fisiche;
 - ✓ si applica anche ai conti correnti;
 - ✓ si applica anche alle attività finanziarie non detenute tramite intermediari finanziari
- Credito d'imposta

Imposta attività finanziarie “scudate”

- A decorrere dal 2012, imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie “scudate” (2001-2003 e 2009)
 - ✓ Aliquota = 1% per il 2012
1,35% per il 2013
0,40% dal 2014 in poi
 - ✓ Imponibile = valore delle attività ancora segretate al 31.12 dell’anno precedente
 - ✓ Possibilità di rinunciare alla segretazione
 - ✓ Recupero dell’imposta di bollo “ordinaria”

Imposta attività finanziarie “scudate”

- Per il solo 2012, imposta di bollo straordinaria pari all'1% sulle attività “scudate” prelevate o, comunque, dismesse

Tassa sui beni di lusso

A. "Superbollo" su autovetture di grossa cilindrata

- a decorrere dal 2012, maggiorazione della tassa automobilistica pari a € 20 per ogni kilowatt di potenza superiore a 185 kilowatt (=251 CV)

Tassa sui beni di lusso

- l'addizionale è ridotta nella misura di:
 - ✓ € 12 dopo 5 anni dalla data di costruzione
 - ✓ € 6 dopo 10 anni dalla data di costruzione
 - ✓ € 3 dopo 15 anni dalla data di costruzione
 - ✓ decorsi 20 anni dalla data di costruzione del veicolo, l'addizionale non è più dovuta
- versamento contestuale al pagamento della tassa automobilistica "ordinaria"

Tassa sui beni di lusso (*cont'ed*)

B. Imbarcazioni da diporto

- dal 1° maggio 2012, tassa sulle unità che stazionino, navighino o ancorate in mare italiano
- in proporzione alla lunghezza dello scafo (*min* € 5 al giorno per imbarcazioni di 10/12 metri – *max* € 703 per navi > 64 metri)
- riduzione in base alla data di costruzione
- dovuta da proprietari, usufruttuari, utilizzatori in leasing

Tassa sui beni di lusso (*cont'ed*)

C. Imposta erariale sugli aeromobili privati

- colpisce gli aeromobili immatricolati nel registro aeronautico nazionale al momento del rinnovo/rilascio del certificato di revisione della aeronavigabilità

Tassa sui beni di lusso (*cont'ed*)

- applicata in relazione all'intero periodo di validità del certificato, sulla base delle seguenti misure annuali:
 - ✓ velivoli ed elicotteri = in proporzione al peso massimo dell'aeromobile al decollo
 - ✓ alianti, autogiri ed aerostati = € 450
- dovuta da proprietari, usufruttuari, utilizzatori in leasing
- esenzione per aeromobili di proprietà o in esercizio dei licenziatari di servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo